Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 24 dicembre — Numero 303

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

Domani, 25 dicembre 1920, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ".

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1781 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale in data 21 novembre 1918, n. 1904;

Visto il decreto in data 31 marzo 1919, del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro per il tesoro, col quale fu stabilito in L. 300 per quintale di citrato di calcio, base 64 0¦0 di acido citrico, il prezzo di liquidazione del citrato di calcio, dell'esercizio 1915-916 della Camera agrumaria, rimasto invenduto (tonnellate 2331.751);

Considerato che il prezzo medio di vendita del citrato di calcio prodotto durante l'esercizio summentovato fu di L. 275 per quintale;

Ritenuto di dover indennizzare i depositanti dell'esercizio stesso per la lunga immobilizzazione dei loro capitali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1904, è abrogato.

La liquidazione del saldo avere dei depositanti dell'esercizio 1915 916 della Camera agrumaria sarà regolata dalle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

Il prezzo di liquidazione per la quantità di citrato di calcio (tonnellate 2531.751) dell'esercizio camerale 1915-916 rimasta invenduta è fissato in L. 330 per quintale, base 64 0[0 di acido citrico, al netto della tassa camerale di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge 17 luglio 1910, n. 492.

Art. 3

La Camera agrumaria riceverà dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia le somme necessarie per il pagamento del saldo di cui al precedente art. 1. A tale scopo i predetti Istituti di emissione apriranno a favore della Camera agrumaria uno speciale credito in conto corrente all'interesse del 5 0[0 garantito da tutte le attività della Camera stessa.

La durata di tale conto corrente è di mesi sei.

Art. 4.

Per il prelevamento di fondi sul conto corrente di cui al precedente articolo, la Camera agrumaria dovrà presentare agli Istituti di emissione apposite richieste firmate dal R. commissario, che avrà la personale responsabilità della destinazione delle somme così prelevate per il pagamento del saldo dovuto ai depositanti dell'esercizio 1915-916.

Art. 5

La Camera agrumaria, ottenute le somme di cui agli articoli precedenti, provvederà al pagamento del saldo dovuto ai depositanti dell'esercizio 1915-916.

La quantità di citrato di calcio residua del predetto esercizio sarà poi venduta dalla Camera agrumaria per proprio conto.

Art 6.

Fino a completa liquidazione del saldo dovuto ai depositanti dell'esercizio 1915-916, la Camera agrumaria dal giorno dell'apertura del conto corrente di cui al precedente art. 3, dovrà, per ciascuna decade, trasmettere al Ministero per l'industria ed il commercio, al Ministero del tesoro, ed alle Direzioni generali della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, una situazione esatta delle somme ritirate, a norma dei precedenti articoli 1 e 2, presso gli Istituti di emissione, e dei saldi da essa liquidati e pagati ai depositanti predetti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1751 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, ed il suo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474, ed il suo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1009;

Considerata la necessità di regolare la spedizione all'interno delle piante vive e dei semi, al fine di ostacolare la diffusione delle malattie delle piante;

Visto il parere favorevole dato nella seduta dell'8 marzo 1919 dalla Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le piante vive o loro parti, con o senza terra, ed i semi, destinati all'allevamento od alla riproduzione, di qualunque specie, possono spedirsi all'interno del Regno, con qualunque mezzo di trasporto, purchè siano muniti di un permesso di circolazione, rilasciato da un delegato del Ministero per l'agricoltura.

Art. 2.

È permessa l'esportazione delle piante vive di qualunque specie, all'infuori della vite, dai Comuni fillosserati o sospetti di infezione fillosserica, verso qualunque territorio del Regno, senza obbligo di disinfezione antifillosserica, salvo le disposizioni prese in applicazione della legge 26 giugno 1913, n. 888.

Art. 3.

Il permesso di circolazione, rilasciato a termini dell'art. 1, tiene luogo del certificato di origine, rilasciato dal sindaco, per lo spedizioni di piante di qualunque specie, compresa la vite, da Comuni immuni da fillossera. Nessun obbligo è stabilito, in tal caso, per la modalità dell'imballaggio.

Art. 4.

Il permesso di circolazione, rilasciato a termini dell'art. 1, tiene luogo dell'autorizzazione preventiva del Ministero e fa fede dell'avvenuta disinfezione, nel caso di viti, o loro parti, spedite da Comuni fillosserati o sospetti d'infezione fillosserica, a Comuni in eguali condizioni, attraverso Comuni immuni. Nessun obbligo è sta-

lilito, in tale caso, per la natura dell'imballaggio, purchè sia disinfettato insieme alle viti.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle piante o semi di qualunque specie, inviati in esame agli osservatori ed Istituti di fitopatologia, ai RR. ispettori per le malattie delle piante ed ai laboratori autorizzati al controllo delle sementi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — PEANO
PASQUALINO VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1792 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, successivamente modificato, per la ripartizione dell'assegnazione straordinaria di un miliardo da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di apportare alla ripartizione medesima ulteriori modifiche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le assegnazioni di cui alle seguenti lettere dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono variate nella misura per ciascuna di esse controindicata:

Z-26 . . . . Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848, 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297); dalla legge 26 giugno 1913, n. 764 (art. 20); dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244 e 1° aprile 1915, n. 426; dal decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503; dai decreti Luogotenenziali 1° e 13 giugno 1916, nn. 970 e 971; dalla legge 27 aprile 1916, n. 551, e dal decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342. . . . . — 5,000,000 —

Z-12 . . . . Opere marittime nelle Provincie calabresi (leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102; 25 giugno 1906, n. 255; 14 luglio 1907, n. 542; 13 luglio 1910, n. 466 (articolo 49, lett. *b*, e art. 51 e tab. *A*, lettera *a*, nn. 6 e 8) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *r*) . . . . + 3,400,000 —

Z-42 . . . . Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle Provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) . . + 1,600,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1784 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Considerato che la disposizione contenuta nell'articolo 1° del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671, è limitata alla durata della guerra;

Constatata la necessità di prorogare la durata delle disposizioni stesse;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto con il ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata al 30 aprile 1921 la durata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha vigore dal 1° novembre 1920, sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1798 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 29 settembre 1910, n. 801;

Visto il R. decreto 13 luglio 1911, n. 923;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti di spesa per lavori, forniture e prestazioni d'opera interessanti l'andamento del servizio postale e la manutenzione, l'adattamento e miglioramento dei locali, fissati dagli articoli 36 e 37 del titolo II del testo di modificazioni allegato al R. decreto 13 luglio 1911, n. 928, in lire duemila, quattromila e ottomila a seconda della loro urgenza, sono rispettivamente elevati a lire cinquemila, diecimila e ventimila.

Art. 2.

Analoga variazione si intende introdotta negli articoli 38 e 39 per quanto riguarda la competenza a concedere l'autorizzazione ad eseguire le spese entro i rispettivi limiti, mentre nulla invece è mutato per quanto concerne la giustificazione delle spese disciplinate dal successivo art. 40.

Art. 3.

I limiti di L. 100, 500 e 2000, di cui è parola all'articolo 41, per quel che ha tratto alla forma di pagamento da eseguire con mandato diretto e con fondi di anticipazione, sono rispettivamente elevati a L. 500, 2000 e 4000.

Art. 4.

I limiti di L 2000 e 4000, fissati dall'art. 6 del R. decreto 29 settembre 1910, n. 804, per le spese ad economia nell'Amministrazione dei telegrafi e dei telefoni da farsi dai funzionari dirigenti i lavori e dall'ufficio dell'Amministrazione centrale incaricato degli acquisti, sono rispettivamente elevati a L. 5000 e 10 000, restando invariato il limite massimo di L. 20.000 stabilito dallo stesso articolo per gli acquisti da eseguire di volta in volta dallo stesso ufficio dell'Amministrazione centrale quando non sia possibile far luogo a contratti.

E' abrogata ogni disposizione precedente contraria a quelle approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1799 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge n. 1405 del 30 settembre 1920;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte della Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di telefonia gestiti dall'industria privata i signori:

Grande ufficiale dottor Giovanni Bobbio, consigliere di Stato, presidente.

Comm. Giuseppe Donna, ispettore centrale presso il Ministero delle poste e telegrafi (Servizio telefoni), membro.

Comm. dott. Francesco Chinazzi, direttore d'ufficio presso il Ministero delle poste e telegrafi (Servizio telefoni), membro.

Comm. Paolo Guerrieri, ispettore generale presso il Ministero del tesoro, membro.

Comm. dott. Guido Marolla, capo divisione presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, membro.

Onorevole dott. Angiolo Cabrini, consigliere di parte operaia presso il Consiglio superiore del lavoro, membro.

Onorevole dott. Niccolini Pietro, consigliere di parte industriale presso il Consiglio superiore del lavoro, membro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1800 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, concernente provvedimenti a favore dei militari affetti da tubercolosi;

Visti i Regi decreti 18 settembre 1919, n. 1780, e 9 maggio 1920, n. 653, sullo stesso oggetto;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento stabilito dagli articoli 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, per i militari affetti da tubercolosi polmonare che prestarono servizio durante la guerra, s'intende esteso agli affetti da forme di malattie polmonari tubercolari clinicamente chiuse, da forme tubercolari extra polmonari dell'apparato respiratorio, da postumi gravi ed attivi di pleurite essudativa non modificabili col tempo, da sclerosi ed apiciti pleuritiche clinicamente tubercolari e da apiciti essudative.

Art. 2.

Ai militari affetti dalle suddette malattie è esteso anche il trattamento stabilito dal R. decreto 9 maggio 1920, n. 653.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1803 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794, non convertito in legge;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 19, ed in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 12;
Visto l'art. 1 del R. decreto 20 dicembre 1906, numero 823;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero di agricoltura è istituito un Ufficio centrale tecnico per le esplorazioni del sottosuolo.

Detto Ufficio fa parte dell'Ispettorato centrale tecnico delle miniere ed è diretto dall'ispettore superiore preposto all'Ufficio stesso.

Art. 2.

L'ispettore superiore capo dell'Ufficio centrale tecnico delle miniere è capo del Real corpo delle miniere, il quale è reso tecnicamente autonomo.

Detto funzionario viene nominato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, sentito il Consiglio dei ministri, ed è posto alla diretta dipendenza del ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1777. Regio decreto 14 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Domodossola è autorizzato ad applicare la tassa sulle aree fabbricabili, ai sensi della legge 11 luglio 1907, n. 502.

N. 1789. Regio decreto 14 settembre 1920, col quale sulla proposta del ministro dell'industria e del commercio, è istituita in Urbino una R. scuola popolare operaria per arti e mestieri, sezione maschile, per il mantenimento della quale concorrono il Ministero dell'industria e commercio con L. 30.000, il comune di Urbino con L. 7500 e la provincia di Pesaro-Urbino con L. 7500.

N. 1794. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Grottammare (Ascoli Piceno), è autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è omologato il regolamento.

N. 1795. Regio decreto 22 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Carenno (Bergamo), è autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è omologato il regolamento.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Eccellentissimi signori:

Nonis grand'uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro grand'uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

De Luca comm. Ettore, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro supplente.

Brizi grand'uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Udita la relazione del commissario consigliere gr. uff. Biscaro;

Il Collegio osserva che, con deliberazione 27 gennaio 1920, il Consiglio di amministrazione dell'Opera fece richiesta a questo Collegio per l'attribuzione al patrimonio dell'Opera del fondo «Cappellieri», in comune di Cirò (Catanzaro), di proprietà dei marchesi Berlingieri Annibale e Pietro; della richiesta fu data comunicazione ai due proprietari, i quali fecero pervenire al Consiglio di amministrazione una memoria per contrastare l'attribuzione del fondo al patrimonio dell'Opera. Il Collegio, con ordinanza 16 marzo 1920, pronunziò la richiesta attribuzione del fondo «Cappellieri» al patrimonio della Opera, autorizzandone la immediata occupazione.

Comunicata l'ordinanza ai marchesi Berlingieri, costoro, con atto notificato il 30 giugno 1920 a mezzo dell'ufficiale giudiziario Guerrino Guerrini proposero ricorso in opposizione avanti il Collegio. Alla opposizione dei marchesi Berlingieri fece adesione nel proprio interesse l'affittuario generale del fondo sig. Francesco Dottore.

All'adunanza del 17 luglio p. p. fu eccepito per la prima volta dal patrocinio dei marchesi Berlingieri che parte del fondo Cappellieri, per la estensione di ettari 150, è soggetto a vincolo forestale e che questa particolare condizione giuridica del suolo costituisce un ostacolo impugnabile all'attuabilità del piano di trasformazione culturale progettato dall'Opera, avente per base il disboscamento della zona montuosa per l'impianto di vigneti e di oliveti.

In seguito a questa nuova deduzione il Collegio dispose perchè a mezzo dei competenti pubblici organi tecnici fossero assunte informazioni sulla precisa consistenza ed estensione del vincolo adiacente il fondo, con indicazione della media pendenza del terreno vincolato e se le sue condizioni siano tali da permettervi le colture della vite e dell'olivo; in pari tempo, poichè si era contestata l'attitudine del suolo alle suddette colture per la sua costituzione fisica, fu estesa la richiesta di informazioni anche a questo secondo punto di indagine.

Pervenute al Collegio le richieste informazioni e richiamata la causa all'odierna adunanza il procuratore degli opponenti marchesi Berlingieri sviluppò i motivi del ricorso insistendo nelle eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di opposizione, mentre il rappresentante del Consiglio di amministrazione dichiarò di rimettersi al giudizio del Collegio.

Ciò premesso, il Collegio constata, in base alle informazioni fornite dall'Ispettorato forestale di Catanzaro, che il fondo «Cappellieri» figura vincolato «per la pendenza e poca consistenza del suolo e perchè, dissodandolo, si avvererebbero gli inconvenienti previsti dall'art. 1 della legge 20 giugno 1877»; che la parte di esso soggetta a vincolo è tutta quella costituita da bosco ed è stata delimitata in modo da comprendere la zona a monte; che il terreno facilmente solcabile dalle acque e assai proclive al franamento, ha pendenza variabile da 15° a 60° ed è inciso nella parte alta da burroni; e che a sensi delle disposizioni della legge forestale questa parte del fondo non può essere posta a coltura agraria, e le domande di speciale autorizzazione, a norma dell'art. 71 della legge per le Calabrie 25 giugno 1906, n. 255, non avrebbero alcuna probabilità di favorevole accoglimento.

Trascurando le notizie sulla suscettività alla coltura della vite dalla parte del terreno a dolce pendio, fornite dal direttore della R. scuola pratica di agricoltura «Vittorio Emanuele» in Catanzaro, il Collegio è tratto ad attribuire, nella soluzione del problema sottoposto al suo giudizio, decisiva importanza alle surriferite constatazioni intorno alla soggezione di parte cospicua del fondo a vincolo forestale, che, giova ripetere, ha potuto apprendere solo in questa sede d'opposizione; essendo una così preoccupante condizione di cose rimasta affatto ignorata nella prima fase del procedimento, in difetto di qualsiasi accenno alla suddetta servitù, così nella relazione dimostrativa allegata alla richiesta di attribuzione, come nelle deduzioni ed eccezioni allora prospettate a nome dei marchesi Berlingieri per contrastare l'accoglimento della domanda.

E la portata dei rilievi di fatto comunicati dall'Ispettorato forestale è tale da indurre grave dubbio sulla convenienza ed utilità, per l'Opera dei combattenti, dell'attribuzione di un fondo che per più di un terzo della sua superficie non solo non deve mutare la attuale sua condizione di bosco, ma può considerarsi per se stesso un immanente pericolo alla consistenza e integrità anche della zona inferiore a più dolce pendio, libera di vincolo, a causa della natura spiccatamente franosa del suolo soprastante.

Si ritiene pertanto rispondente ai generali interessi della pubblica economia e a quelli speciali dell'Opera, che non potrebbero avvantaggiarsi da esperimenti eminentemente aleatori quale si rappresenta la quotizzazione di un terreno su cui è incerta la proficua attuabilità, anche parziale, delle divisate trasformazioni, che il fondo rimanga nelle condizioni attuali presso i suoi proprietari.

PER QUESTI MOTIVI:

Il Collegio centrale accolto il ricorso proposto dai marchesi Annibale e Pietro Berlingieri dichiara di revocare l'ordinanza 16 marzo 1920 di attribuzione all'Opera nazionale dei combattenti del fondo «Cappellieri», in territorio di Cirò (Catanzaro).

Dispone che la presente ordinanza resti depositata assieme ai documenti relativi negli uffici di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 ottobre 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro*, estensore — *De Luca* — *Brizi* — *Zattini* — *Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 27 ottobre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 3 novembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

UFFICIO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Trasferimenti di privative industriali.

N. 6480 trascritto il 16 dicembre 1918.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi, a Legnano, alla Società Anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale n. 133158 reg. gen.; vol. 420, n. 24 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1913, per l'invenzione dal titolo:

«Apparato motore di propulsione navale con turbine a vapore».

(Atto di cessione a rogito Cesare Bernasconi di Milano, del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918, all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57 atti pubblici).

N. 6481 trascritto il 16 dicembre 1918.

Trasferimento totale da Ditta Franco Tosi, a Legnano, a Società

anonima Franco Tosi, a Londra, della privativa industriale n. 156331 reg. gen., vol. 462, n. 83 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1916, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di tubi flessibili per raffreddamento delle valvole in moto nei motori a combustione ».

(Atto di cessione a rogito Cesare Bernasconi di Milano del 21 settembre 1918 registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6511 trascritto il 21 gennaio 1919.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi a Legnano, alla Società anonima Franco Tosi, a Legnano, della privativa industriale n. 160171 reg. gen., vol. 469, n. 156 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazione alla distribuzione dei motori Diesel ».

Atto di cessione a rogito Cesare Bernasconi di Milano, del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6513 trascritto il 24 gennaio 1919.

Trasferimento totale da Ditta Franco Tosi, a Legnano, a Società anonima Franco Tosi, a Legnano, della privativa industriale numero 166942 reg. gen., vol. 482, n. 110 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1918, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti alla valvola di iniezione dei motori a combustione interna ».

(Atto di cessione a rogito Cesare Bernasconi di Milano del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6514 trascritto il 24 gennaio 1919.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi a Legnano, a Soc. Anon. Franco Tosi, a Legnano, della privativa industriale n. 166282 reg. gen., vol. 483, n. 127 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1918, per l'invenzione dal titolo:

« Congegno planetario per inversione di marcia ».

(Atto di cessione a rogito Cesare Bernasconi di Milano del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6537 trascritto il 10 marzo 1919.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi, a Legnano, a Soc. Anon. Franco Tosi, a Legnano, della privativa industriale n. 107435 reg. gen., vol. 321, n. 95, reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1910, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo modo di assicurare le palette singole di turbine a vapore alla corona rotante e fissa ».

(Atto di cessione a rogito Cesare Bernasconi di Milano del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918, all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6538 trascritto il 10 marzo 1919.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi, a Legnano, a Soc Anon. Franco Tosi, a Legnano, della privativa industriale n. 107433 reg. gen., vol. 322, n. 34 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1910, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento alle tenute a labirinto con anelli nelle turbine e motrici alternative a vapore ».

(Atto di cessione a rogito Cesare Bernasconi di Milano del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57 atti pubblici).

N. 6539 trascritto il 10 marzo 1919.

Trasferimento totale dalla ditta Franco Tosi a Legnano, alla Società anonima Franco Tosi, a Legnano, della privativa industriale n. 123003 reg. gen., vol. 379, n. 47 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1912, per l'invenzione dal titolo:

« Perno di biella motrice applicato allo stantuffo dei motori Diesel ».

(Atto di cessione a rogito Cesare Bernasconi di Milano, del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918, all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57 atti pubblici).

N. 6540 trascritto il 10 marzo 1919.

Trasferimento totale dalla ditta Franco Tosi, a Legnano, alla Società anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale n. 140724 reg. gen., vol. 430, n. 205 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1914, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti alla distribuzione dei motori Diesel a due tempi per rendere la marcia più silenziosa ».

(Atto di cessione, a rogito Cesare Bernasconi di Milano, del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918, all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57 atti pubblici).

N. 6595 trascritto il 5 maggio 1919.

Trasferimento totale dalla ditta Franco Tosi a Legnano, alla Società anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale n. 161431, reg. gen.; vol. 471, n. 246 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazione ai forni elettrici per usi siderurgici ».

(Atto di cessione a rogito Cesare Bernasconi di Milano, del 21 settembre 1918, registrato il il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57 atti pubblici).

N. 6596 trascritto il 5 maggio 1919.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi a Legnano, alla Società anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale n. 161430 reg. gen., vol. 472, n. 86 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Valvola di zavorramento automatico per torpedini da getto non ancorate ».

(Atto di cessione rogito Cesare Bernasconi di Milano del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6597 trascritto il 5 maggio 1919.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi a Legnano, alla Società anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale n. 165964 reg. gen., vol. 480, n. 102 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1918, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo ai coperchi dei cilindri motori Diesel ».

(Atto di cessione a rogito Cesare Bernasconi di Milano del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6639 trascritto il 16 giugno 1919.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi a Legnano alla Società anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale n. 166561 reg. gen., vol. 482, n. 47 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1918, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazione alla costruzione delle palette della turbina a vapore del tipo assiale ».

(Atto di cessione a rogito Cesare Barnasconi a Milano del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

N. 6640 trascritto il 16 giugno 1919.

Trasferimento totale dalla Ditta Franco Tosi a Legnano, alla Società anonima Franco Tosi a Legnano, della privativa industriale

n. 166562 reg. gen., vol. 482, n. 48 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1918, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo dispositivo di turbine a vapore di propulsione navale con ingranaggi ».

(Atto di cessione rogito Cesare Bernasconi di Milano del 21 settembre 1918, registrato il 27 settembre 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 117, vol. 57, atti pubblici).

Roma, 1° ottobre 1920.

Per il direttore
BARATTIERI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 23 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	173 25	Berlino	40 52
Londra	103 268	Vienna	7 30
Svizzera	444 625	Praga	33 65
Spagna	377 80	New York	29 14

Oro 409 44

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 62	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 785	—

MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 18 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1920:

Laliscia Tizio, avventizio, è nominato, a decorrere dal 1° agosto 1920, applicato in soprannumero nel Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diffida.

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione, e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari e numeri che gli potranno per avventura essere indirizzati, o molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 19 dicembre 1920, in Orio Canavese, provincia di Torino, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Candia.

Roma, 22 dicembre 1920.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Sottosegretariato di Stato per le antichità e le belle arti

CONCORSO al posto di aggiunto per la plastica della figura nel R. Istituto di belle arti di Firenze.

È aperto il concorso per titoli, e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di aggiunto per la plastica della figura nel Regio Istituto di belle arti di Firenze, con l'annuo stipendio iniziale di L. 5000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c), d), e)*, dovranno essere di data anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a), b), c), e)*, dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi delle ore 19 del 28 febbraio 1921.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto o di qualsiasi altra spesa, al R. Istituto di belle arti di Firenze dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande. Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

E' esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

La Commissione esaminatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, od abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 30 novembre 1920.

Il sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti
ROSADI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.